



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omissioni la generalità e
gli estremi identificativi,
& in base all'art. 52
d.lgs. 116/2008 in quanto:
☐ emanato d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Stefano Petitti

- Presidente -

Angelo Costanzo

Riccardo Amoroso

Alessandra Bassi

- Relatore -

Maria Sabina Vigna

Sent. n. sez. 667

UP - 10/04/2019

R.G.N. 48280/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

CA nato a Roma il X 1962

avverso la sentenza del 06/12/2017 della Corte d'appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tamperi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore della parte civile CD, avv. Matteo Melandri, il
quale ha concluso come da conclusioni scritte e nota spese depositate a verbale;
udito il difensore del ricorrente, avv. Cristina Carolina Marinacci, che ha concluso
chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Roma del 28 marzo 2014, ha ridotto nei confronti di AC la pena inflitta in primo grado in relazione al delitto di cui all'art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen., in danno dei figli minori (così riqualificata già dal giudice di primo grado l'originaria imputazione di cui agli artt. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, e 12-sexies legge 1°

dicembre 1970, n. 898), confermando nel resto la decisione anche quanto alle statuizioni civili.

2. Nel ricorso a firma del difensore, **AC** chiede che il provvedimento sia annullato per i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 570, comma secondo, cod. pen. e 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e 24 Cost., per avere la Corte d'appello errato nel ritenere integrato il reato sebbene, per un verso, non vi sia prova dello stato di bisogno dei minori, avendo **C** comunque provveduto a sostenere le spese per scuola, attività sportive, prestazioni medico-sanitarie ed altro; per altro verso, non sia integrato il dolo del delitto, là dove il ricorrente non provvedeva al versamento dell'assegno di mantenimento in considerazione dell'ingiustificato rifiuto della ex moglie di vendere l'appartamento cointestato per acquistare col ricavato tre alloggi più piccoli;

2.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. per avere la Corte distrettuale applicato un trattamento sanzionatorio eccessivamente afflittivo rispetto all'obiettiva gravità del fatto e comunque senza un adeguato corredo motivazionale.

3. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa della parte civile **CD** chiede che il ricorso del **C** sia rigettato, evidenziando come l'imputato, nel ricorso per cassazione, abbia abbandonato il motivo circa lo stato d'indigenza limitandosi a coltivare quello concernente lo stato di bisogno dei minori, omettendo di considerare come esso sia presunto per legge e come l'obbligato non possa arbitrariamente selezionare le obbligazioni da assolvere omettendo di corrispondere l'assegno di mantenimento. D'altra parte, evidenzia che, come accertato nel processo, **C** omettesse di versare l'assegno a partire dal febbraio 2008, come la **D** si trovasse pertanto costretta a vendere oggetti personali per mantenere i tre figli minori, come l'inadempimento dell'imputato, a ben vedere, non fosse dovuto ad uno stato di difficoltà, ma fosse strumentale a costringere la moglie a vendere la casa coniugale oggetto di contesa. Infine, la difesa della parte civile evidenzia come, quand'anche il fatto fosse riqualificato ai sensi dell'art. 12-sexies l. 1° dicembre 1970, n. 898, nel processo l'imputato sarebbe stato comunque posto in grado di difendersi dall'accusa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

2. Mette conto di rilevare in via preliminare come AC sia stato rinviato a giudizio in relazione al delitto di cui al combinato disposto degli artt. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, e 12-sexies legge 1° dicembre 1970, n. 898, e come il Tribunale di Roma, all'esito del dibattimento, abbia riqualificato detto fatto nel reato previsto dall'art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen.

2.1. Giova rammentare che l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio) sanziona la condotta del coniuge che si sottragga all'obbligo di corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice a seguito di divorzio ex artt. 5 e 6 della medesima legge con le pene previste dall'art. 570 c.p. La medesima disposizione incriminatrice di cui all'art. 12-sexies trova applicazione - giusta previsione dell'art. 3 della legge n. 54 del 2006 - anche in caso di violazione degli obblighi di natura economica imposti dal giudice in ipotesi di separazione dei genitori e di affidamento condiviso dei figli.

Con il d.lgs 1° marzo 2018, n. 21 (attuativo del principio della riserva di codice), le incriminazioni di cui ai citati artt. 12-sexies n. 898/1970 e 3 legge n. 54/2006 sono state abrogate e le relative condotte - in termini sostanzialmente inalterati - sono state "trasferite" nel novello art. 570-bis cod. pen.

Stante la sovrapposibilità delle condotte ex artt. 12-sexies n. 898/1970 e 3 legge n. 54/2006 rispetto a quella contemplata dall'art. 570-bis in relazione alla disciplina del caso che ci occupa, risultano tuttora validi i principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità ed ormai stabilizzati, di tal che è ad essi che si farà riferimento ai fini della soluzione delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio con il presente ricorso.

2.2. Il reato di cui al citato art. 12-sexies - come anche richiamato dal citato art. 3 - costituisce un reato omissivo proprio, di carattere formale e di natura permanente, che prevede quale soggetto attivo soltanto chi sia tenuto alla prestazione dell'assegno divorzile e consiste nell'inadempimento dell'obbligo economico stabilito dal provvedimento del giudice. L'elemento materiale del reato previsto dall'art. 12-sexies è diverso da quello del reato ex art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen., in quanto la condotta consiste nella mera inosservanza all'obbligazione civile, *id est* nella mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, a prescindere dalla prova della mancata messa a disposizione dei mezzi di sussistenza e dello stato di bisogno dell'avente diritto (Sez. 6, n. 44629 del 17/10/2013, B., Rv. 256905). Ai fini dell'integrazione del reato è sufficiente

l'inadempimento anche solo parziale dell'obbligo, dal momento che all'obbligato non è riconosciuto un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice (Sez. 6, n. 35553 del 07/07/2011, D., Rv. 250841). In ossequio ai principi generali in tema di reati omissivi, il versamento dell'assegno non è ovviamente esigibile, e pertanto non è sanzionabile, nel caso in cui il soggetto agente versi in stato di impossibilità di adempiere per ragioni al medesimo non imputabili. Il reato è punito a titolo di dolo, che presuppone la coscienza e volontà di sottrarsi all'obbligo (Sez. 6 n. 21873 del 03/05/2007, P.G. in proc. F., Rv. 236699 non massimata sul punto).

Risolvendo una serie di questioni problematiche evidenziate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che il generico rinvio *quoad poenam*, fatto dall'art. 12-sexies all'art. 570 cod. pen., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255269).

2.3. L'art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen. sanziona invece la condotta di colui il quale faccia mancare, cioè ometta di apprestare, i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa. La condotta punita è di pura omissione ed integra pertanto un reato omissivo proprio, sebbene possa essere commessa anche mediante azioni, quali il compimento di atti simulati o fraudolenti sui propri beni, allo scopo di dimostrare l'impossibilità ad adempiere. Si tratta di un reato di evento, là dove impone la verifica circa l'integrazione della mancata soddisfazione dei bisogni degli alimentandi.

Giova altresì precisare che la nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" non si identifica con il concetto civilistico di "alimenti" previsto dagli artt. 433 e seguenti cod. civ. (in particolare dall'art. 438), atteso che, seppure entrambi postulano lo stato di bisogno, gli alimenti devono essere determinati in proporzione al bisogno di chi li domanda ed alle condizioni economiche di chi deve somministrarli, tenendo conto delle necessità di vita in relazione alla posizione sociale dell'alimentando. Detti mezzi non sono riconducibili neanche al concetto di "mantenimento" - che viene in rilievo nei procedimenti giudiziali di separazione personale e divorzio ai sensi degli artt. 155 e 156 c.c. e dell'art. 5, c. 6, l. n. 898/1970 -, in quanto esso non presuppone lo stato di bisogno dell'avente diritto e viene determinato in relazione alla capacità economica dell'obbligato e rapportato al tenore di vita del soggetto avente diritto. I mezzi di sussistenza rilevanti ai fini della incriminazione si identificano invece in tutti i bisogni fondamentali della vita quotidiana, quali il vitto, l'abitazione, i canoni per forniture (luce, acqua, gas e riscaldamento), i medicinali, le spese per l'istruzione

dei figli e di vestiario (Sez. 6, n. 1460 del 16/12/1982 - dep. 1983, T., Rv. 157487).

Il concetto di "mezzi di sussistenza" ha dunque un ambito più circoscritto di quelli di "mantenimento" e di "alimenti", in quanto è indipendente dalla condizione sociale del destinatario e si riferisce alle sole cose necessarie per assicurare una vita dignitosa, secondo parametri di carattere universale che non tengono conto della provenienza sociale dell'obbligato né dell'avente diritto.

L'incriminazione presuppone, seppure in modo implicito, che il soggetto passivo versi in "stato di bisogno". Deve trattarsi di uno stato di bisogno effettivo che si traduca in una mancanza di mezzi di sussistenza al momento del fatto cui la persona non sia in grado di fare fronte autonomamente, a prescindere dalle ragioni per cui esso si sia verificato (Sez. 6, n. 8245 del 17/04/1984, V., Rv. 165984).

Secondo la giurisprudenza consolidata, in caso di mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento nei confronti dei minori, si versa per definizione nella situazione indicata dal legislatore, sulla base della presunzione che il minore sia incapace di produrre un reddito proprio. Lo stato di bisogno è presunto, salvo prova contraria (Sez. 6, n. 26725 del 26/3/2003, P.G. in proc. D'Onofrio, Rv. 225875) e sussiste anche se al sostentamento della prole provveda l'altro genitore o altri congiunti (Sez. 6, n. 8912 del 4/2/2011, K, Rv. 249639; Sez. 6, n. 38125 del 24/9/2008, N., Rv. 241191) o ancora istituzioni pubbliche o private di assistenza o beneficenza (Sez. 6, n. 20636 del 2/5/2007, C., Rv. 236619; Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, D.M., Rv. 260823). L'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in una tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere, in quanto a ciò provveda integralmente l'altro genitore, riverbera in termini di errore su legge penale che, a mente dell'articolo 5 c.p., non scrimina (Sez. 6, n. 17692 del 9/1/2004, Bencivenga, Rv. 228491).

E' bene rimarcare che la presunzione relativa allo stato di bisogno del minore è semplice e può pertanto essere vinta dalla prova contraria, qualora - ad esempio - si accerti che il minore disponga di redditi patrimoniali propri (Sez. 6, n. 26725 del 26/03/2003, P.G. in proc. D'O., Rv. 225875; Sez. 6 n. 8245 del 1984, V. cit.).

2.4. Con specifico riguardo ai confini fra la fattispecie prevista dall'art. 12-sexies e quella di cui all'art. 570, le Sezioni Unite hanno sancito che il concetto di "mantenimento" che sta alla base dell'assegno divorzile ha una portata più ampia di quello di "mezzi di sussistenza" - giacché include tutto quanto sia richiesto per garantire un tenore di vita adeguato alla posizione economico-sociale dei coniugi e dei figli e prescinde dallo stato di bisogno - e che la nozione

di "alimenti" si pone a metà strada tra le altre due, comprendendo, oltre a ciò che è indispensabile per le primarie esigenze di vita, anche ciò che è soltanto utile o conforme alle condizioni dell'alimentando e proporzionale alle sostanze dell'obbligato. L'ambito circoscritto della nozione di mezzi di sussistenza (che implica l'esistenza dello stato di bisogno nel soggetto passivo) rispetto a quella di mantenimento (che dallo stato di bisogno prescinde) impedisce pertanto di considerare la violazione formale dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile affine alla condotta di danno quale delineata dall'art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen. (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255272), dovendosi escludere ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale (Sez. 6, n. 15898 del 04/02/2014, S., Rv. 259895).

In breve, mentre il delitto di cui agli artt. 3 l. n. 45/2006 e 12-sexies l. n. 898/1970 (oggi previsto dall'art. 570-bis cod. pen.) discende dal mero inadempimento all'obbligo di natura economica fissato dal giudice, il delitto di cui all'art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen. – ove contestato in relazione alla inosservanza di detti obblighi – richiede che dalla condotta omissiva siano derivati sia mancanza dei mezzi di sussistenza, sia lo stato di bisogno delle persone offese.

2.5. Proprio perché i reati si fondano su presupposti diversi, la prevalente giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata nel ritenere che sussista concorso formale eterogeneo, e non un rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies, legge 1° dicembre 1970, n. 898, e quello previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., là dove il primo postula esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno divorzile (o di separazione ex art. 3 l. n. 54/2006), mentre il secondo presuppone che tale inadempimento si sia tradotto nel fare altresì mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza e, di conseguenza, nel cagionare il suo stato di bisogno (v. da ultimo Sez. 6, n. 10772 del 20/02/2018, F., Rv. 272763).

3. Tanto premesso in linea generale e passando alla disamina del caso di specie, giudica la Corte che, nel confermare la decisione di primo grado, il Collegio d'appello non abbia tenuto conto dei sopra delineati tratti strutturali delle incriminazioni di cui agli artt. 570, comma secondo n. 2, e artt. 3 l. n. 54/2006 e 12-sexies l. n. 898/1970 e del *discrimen* fra le fattispecie.

3.1. Ed invero, nel riqualificare il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 3 l. n. 54/2006 e 12-sexies l. n. 898/1970 in quello previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., i decidenti di merito hanno dato conto dell'inadempimento agli obblighi economici da parte del (C (sostanzialmente

pacifico, stante anche le ammissioni dello stesso imputato; v. pagina 5 della sentenza in verifica) e, tuttavia, hanno omesso di compiere un'indagine circa l'effettivo riflesso dell'inadempimento all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento sulle condizioni dei minori e, in particolare, se tale inadempimento abbia determinato il venir meno dei mezzi di sussistenza e lo stato di bisogno.

Non è revocabile in dubbio – secondo quanto sopra già dato conto – che lo stato di bisogno dei figli minori (come quelli del ricorrente all'epoca dei fatti) sia presunto e nondimeno, trattandosi di una presunzione di natura relativa, la sussistenza di tale situazione avrebbe dovuto essere verificata alla luce delle specifiche circostanze dedotte dalla difesa a sostegno del contrario.

In particolare, i giudici della cognizione avrebbero dovuto considerare l'entità dell'assegno versato dal C nell'intervallo dal maggio 2007 al febbraio 2008 (pari a 5.500 euro mensili, di cui 1.500 a favore della moglie ed i restanti 4.000 a favore dei figli) – obiettivamente suscettibile di capitalizzazione o accantonamento –; la circostanza che l'imputato, pur omettendo il versamento dell'assegno, ha continuato a pagare per intero le rette delle scuole private frequentate dai tre figli, a sostenere i costi delle loro vacanze estive ed invernali e dell'attività sportiva; ha nella sostanza "lasciato" che essi potessero continuare ad abitare con la madre nell'alloggio "lussuoso" nel quartiere di X "X" (del valore stimato di circa quattro milioni di euro; v. pagina 3 della sentenza impugnata), in quanto la ex coniuge si era rifiutata di venderlo per acquistare tre appartamenti più piccoli da intestare ai figli.

3.2. Giova invero ribadire come possa parlarsi di stato di bisogno solo allorquando il soggetto obbligato faccia mancare i "mezzi di sussistenza", che includono – come testè chiarito – quanto necessario per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

3.3. Con tali parametri il Collegio del gravame avrebbe dovuto, dunque, confrontarsi e valutare se dalla condotta inadempiente dell'imputato sia derivata quella situazione integrante la materialità del reato in incolpazione.

La Corte ha invece ritenuto provato lo stato di bisogno dei minori con motivazione manifestamente incongrua e – nella sostanza – apodittica, là dove si è limitata a rilevare l'inadempimento all'assegno di mantenimento (certamente integrante il delitto ex art. 3 l. n. 54 del 2006), ma non ha attentamente verificato se da esso siano discesi anche gli ulteriori elementi costitutivi del reato

di cui all'art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen., e cioè se l'adempimento parziale dell'obbligo (di un ammontare oggettivamente importante), la copertura delle spese necessarie per le complementari esigenze della vita quotidiana dei minori (segnatamente di studio, ludiche, ricreative e medico-sanitarie, come asseritamente documentato dalla difesa) e il contributo economico assicurato nel lasciare a disposizione dei figli e della ex coniuge l'alloggio ove abitavano prima della separazione, definito dai giudici di merito "lussuoso" (la permanenza all'interno del quale non può ritenersi "essenziale" ai fini del soddisfacimento delle "primarie" esigenze di vita dei minori), abbia comportato anche il venire meno dei mezzi di sussistenza e lo stato di bisogno della prole.

3.4. Come si è già sopra posto in risalto, la *ratio* dell'incriminazione di cui all'art. 570, comma secondo n. 2, non è quella di sanzionare l'inosservanza agli ordini impartiti dal giudice in sede di separazione o di divorzio allorché l'agente sia tenuto al mantenimento dei figli minori o maggiorenni inabilitati al lavoro o del coniuge non economicamente autonomo – situazione posta appunto a base delle incriminazioni di cui ai citati artt. 3 e 12-sexies -, ma quella di colpire quella condotta di inosservanza agli obblighi di assistenza economica che appunto si traduca anche nella deprivatione dei bisogno familiari della vita quotidiana, giusta il bene giuridico protetto, da individuarsi nell'ordine familiare e negli obblighi di assistenza in tale ambito, con specifico riguardo alla solidarietà nei confronti dei familiari che si trovino in stato d'indigenza quanto all'ipotesi di cui al comma secondo n. 2 dell'art. 570.

La fattispecie ha dunque una cornice più circoscritta, non discende dalla mera inosservanza agli obblighi di "mantenimento" e "alimentari", è indipendente dalla condizione sociale del destinatario e si riferisce alle sole cose necessarie per assicurargli una vita dignitosa, secondo parametri di carattere universale che non tengono conto della provenienza sociale dell'obligato, né dell'avente diritto.

Il non assicurare ai figli lo stesso *standard* di vita antecedente alla separazione non dà automaticamente luogo alla deprivatione dei mezzi di sussistenza ed allo stato di bisogno, che richiedono la prova del *quid pluris* sopra delineato, sia pure "facilitata" dall'indicata presunzione semplice.

4. Nel giudizio di rinvio, il Collegio di merito, in applicazione dei principi di diritto sopra delineati, dovrà dunque verificare se l'inadempimento parziale agli obblighi fissati con la sentenza di separazione con affidamento condiviso dei figli, con erogazione di somme asseritamente rilevanti (sotto forma di contributo alle spese scolastiche, vacanze o altro) nonché con la messa a disposizione della casa familiare in comunione fra i coniugi, abbia o meno comportato, in concreto, in

capo ai beneficiari la mancanza di mezzi di sussistenza e lo stato di bisogno, nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

Così deciso il 10 aprile 2019

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Stefano Petitti

